

Roma 10 gennaio 2017  
Prot. 1294/01/SN

Ministero della Difesa  
Direzione Generale delle pensioni Militari  
del collocamento al lavoro  
dei volontari congedati e della leva  
Il reparto 6° divisione  
Viale dell'esercito, 186  
00143 Roma

Reggimento Genio Ferrovieri  
Servizio amministrativo  
40013 Castelmaggiore (BO)

INPS  
Direzione centrale delle prestazioni  
Via Ciro il Grande n°21  
00144 Roma

p.c. Gruppo F.S  
Direttore Centrale Risorse Umane  
00161 Roma

**Oggetto: regolarizzazione della posizione assicurativa/previdenziale dei Ferrovieri ex Genio e delle quote di TFS.**

Sono pervenute alla scrivente Segreteria Nazionale FAST Mobilità numerose segnalazioni circa l'assenza o parziale presenza dei contributi previdenziali dalle posizioni assicurative dei Ferrovieri in attività di servizio, provenienti dal Genio Ferrovieri e sul valore degli assegni pensionistici liquidati ai Ferrovieri in quiescenza, che avevano prestato la loro attività, prima dell'assunzione nell'Azienda F.S.I. nello stesso Reggimento.

Da quello che ci è stato dato modo di capire e da verificare in alcuni casi infatti, negli estratti contributivi rilasciati su richiesta dai lavoratori tuttora in servizio, non risulta infatti traccia o nella migliore delle ipotesi sono presenti solo in parte, dei versamenti contributivi per il periodo temporale reso come volontario al servizio del Reggimento Genio Ferrovieri.

Alle istanze avanzate dai Ferrovieri, finalizzate alla regolarizzare delle loro posizioni previdenziali, sono seguite una serie di dinieghi o di rinvii di responsabilità da parte dell'INPS e dal Ministero della Difesa, che hanno finito con il creare ulteriore confusione ed aumentare i timori tra gli interessati anche sul riconoscimento dei periodi di aumenti di valutazione del servizio reso, giusta applicazione dell'art. 17 della legge 5 maggio 1976, n° 187, sia ai fini previdenziali che sulle quote di TFS, sia per il personale in servizio che per quello già in quiescenza.

In particolare si rende necessario chiarire pertanto in via definitiva, considerata la difformità di posizioni e d'interpretazione delle norme di legge che, nel tempo sono emerse anche dalle circolari emesse da parte di Uffici periferici dell'INPS, quanto di seguito riportato:

- ▶ se per il periodo di lavoro prestato, dai Genieri, antecedentemente all'entrata in vigore della richiamata legge 176/76 siano stati conteggiati sulle posizioni previdenziali/assicurative del personale ancora in servizio o in quiescenza, gli aumenti di valutazione ai fini previdenziali, le quote di TFS e quanto altro previsto dalle specifiche norme di legge;
- ▶ come ed in quali termini si intende regolarizzare le singole posizioni assicurative degli ex genieri, provvedendo anche alla redazione della cosiddetta "scheda operativa" con l'indicazione analitica dei servizi resi e dei parametri degli aumenti di valutazione applicati;
- ▶ se sono stati computati ai fini della indennità di buonuscita, conseguentemente in quote di accantonamento TFR, gli anni di servizio resi al servizio del Reggimento Genio Ferrovieri, considerato che le somme percepite dagli ex Genieri all'atto della collocazione in congedo illimitato ha natura "di premio di congedamento" e quindi non è assimilabile certamente all'istituto della buonuscita/TFS, né tanto meno del TFR;
- ▶ come si intende procedere per regolarizzare i trattamenti previdenziali dei Ferrovieri posti in quiescenza che hanno prestato servizio al servizio del Reggimento Genio Ferrovieri ed ai quali non sono state applicate eventualmente le maggiorazioni previste o le quote di Buonuscita/TFR nei termini sopra indicati;
- ▶ in quali termini conseguentemente si dovranno/potranno sottoporre a verifica le posizioni dei Ferrovieri che eventualmente siano transitati presso altre amministrazioni dello Stato.

In attesa di riscontro si inviano i saluti più distinti



**Il Segretario Nazionale**

